



12594-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti	- Presidente -	Sent. n. sez. 4 <sup>3</sup>
Angelo Costanzo		UP - 13/01/2021
Anna Criscuolo		R.G.N. 22433/2020
Angelo Capozzi	- Relatore -	
Ercole Aprile		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

(omissis), n. (omissis)

(omissis), n. (omissis)

avverso la sentenza del 16/7/2019 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

udite le conclusioni dei difensori avv. . (omissis) e avv. (omissis) per (omissis); avv. (omissis) per (omissis) che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

## RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto – per quanto in questa sede di interesse - dagli imputati (omissis) e (omissis) avverso la sentenza emessa in data 10 novembre 2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta, in parziale riforma della stessa, riconosciute agli imputati le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena loro inflitta in relazione alla affermazione di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 110, 319-*quater* cod. pen., commesso in concorso tra loro, (omissis) quale assessore al Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione autonoma della \ (omissis) ed esponente del partito politico (omissis) e, dunque, quale pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio, comproprietario di un immobile ubicato in (omissis) con vincolo di destinazione d'uso a bar-ristorante, (omissis) quale presidente della (omissis) (omissis) e (omissis) quale membro del consiglio di amministrazione della predetta banca, il primo, abusando della qualità di assessore e di esponente del predetto partito, promettendo ed assicurando agli altri due di intercedere presso la maggioranza dei soci della banca al fine di farli votare in sede di rinnovo della carica di presidente e consigliere del consiglio di amministrazione, induceva (omissis) e (omissis) a promettergli indebitamente la stipula del contratto di locazione commerciale tra lui stesso e la banca del predetto immobile in (omissis) per destinarlo a sportello bancario.

2. Questi, in sintesi, i passaggi argomentativi che hanno portato alla decisione impugnata:

- è escluso che la banca abbia perseguito fin dal 2009 la scelta di mutare la sede della filiale di (omissis);

- sono individuate rilevanti anomalie della procedura che ha determinato la stipula del contratto di affitto tra il (omissis) e la banca (segnatamente l'omessa comunicazione del vincolo di destinazione del bene);

- sono valorizzate le pressioni, esercitate da (omissis) su (omissis) e (omissis) dopo la stipula del contratto e la scoperta del vincolo di destinazione urbanistica, intese a superare i problemi attraverso una richiesta di mutamento del vincolo medesimo da rivolgersi all'amministrazione comunale o mediante interpretazioni che consentissero di ricomprendere, oltre all'attività di ristorazione, anche quella bancaria; e da tali pressioni successive si deducono quelle poste in essere dal (omissis) in epoca antecedente alla stipula;

- si ritiene accertata l'esistenza di uno scambio di favori tra affitto dei locali e appoggio alle elezioni in banca, desumendolo dalle anomalie che hanno determinato il primo. La Corte individua l'abuso della qualità di assessore da parte

del (omissis) – quale componente della Giunta che esercitava la sorveglianza sulla Banca – nelle pressioni sui coimputati volte alla stipula del contratto e l'indebito vantaggio di (omissis) e (omissis) nell'appoggio alle elezioni del 19 aprile 2015;

- la natura indebita di tale vantaggio è individuata rispetto agli altri concorrenti alle cariche bancarie, avendo i medesimi strumentalizzato le loro cariche per ottenere l'appoggio dell'importante uomo politico.

4. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati (omissis) e (omissis) a mezzo dei rispettivi difensori.

5. Nell'interesse di (omissis) si deduce:

5.1. Con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla valutazione della prova indiziaria e alle censure a riguardo sollevate in appello avverso la ricostruzione che aveva ritenuto che i rapporti successivi alla stipula del contratto rendessero plausibile che (omissis) avesse prospettato a (omissis) e (omissis) il proprio sostegno nella imminente campagna elettorale per i vertici della banca come pure che le pressioni operate successivamente a detta stipula, a seguito della scoperta del vincolo urbanistico, rendessero plausibili pressioni anteriori alla stipula. Ribadendo il giudizio di plausibilità, la Corte ha violato il rigoroso criterio che soprassedie alla prova indiziaria, mancando la gravità dell'indizio sotto il profilo della precisione e della concordanza. A tal riguardo, del tutto insufficiente è il riferimento alla testimonianza del (omissis) che, comunque, ha escluso atti induttivi del I<sup>(omissis)</sup> sugli altri imputati, facendo venire meno la necessaria pluralità dei concorrenti requisiti che giustificano la traslazione da una prova critica, o indiretta, alla prova rappresentativa o diretta.

5.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 319-*quater* cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alle dedotte questioni proposte in appello in ordine alla corretta individuazione della fattispecie penale e, in particolare, alla individuazione delle condotte induttive, del tutto prive di concreto riferimento.

6. Nell'interesse di (omissis) si deduce:

6.1. Con il primo motivo, erronea applicazione dell'art. 319-*quater* cod. pen. sotto il profilo dell'abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale dell'induttore. Le pressioni di tipo politico finalizzate al voto su cui fa perno l'intera ricostruzione non possono integrare l'abuso della qualità o dei poteri corrispondenti alle funzioni pubbliche esercitate, posto che la Regione non effettuò alcuna designazione in occasione delle elezioni del 2015. La Corte, evidentemente consapevole dell'ostacolo giuridico, ha dovuto considerare l'abuso della qualità di assessore alle finanze con riferimento al correlato potere istituzionale di sorveglianza della Giunta sulla Banca. Ma un tale profilo non è congruo rispetto

all'ipotizzato condizionamento del voto assembleare, risultando contraddittorio l'assunto che tale posizione di superiorità avrebbe riguardato "gli altri due imputati" e non gli "elettori".

6.2. Con il secondo motivo, erronea applicazione dell'art. 319-*quater* cod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza di un "vantaggio ingiusto" a favore del ricorrente che non può essere individuato nell'appoggio politico per l'elezione popolare ad una carica, men che meno nella violazione della *par condicio* dei candidati per l'intervento di un più potente *sponsor* politico quale il <sup>(omissis)</sup>.

6.3. Con il terzo motivo, erronea applicazione dell'art. 319-*quater* cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rapporto tra il momento consumativo del reato e tempi e modi in cui sarebbero avvenute le asserite pressioni idonee ad indurre a dare o promettere le utilità di cui all'imputazione. Posto che di nessuna pressione precedente alla stipula del contratto è stata fornita la prova in giudizio, quelle successive – correlate alla sopravvenienza di emergenze relative al vincolo di destinazione dell'immobile locato – sono del tutto sganciate da qualsiasi promessa di indebito vantaggio a carico di chicchessia e, comunque, a dette pressioni il ricorrente non ha ceduto sottoscrivendo la lettera con cui il contratto veniva fatto oggetto di denuncia di nullità. E il giudizio di plausibilità delle pressioni sul ricorrente desunta da interventi del <sup>(omissis)</sup> presso terze persone dimostra l'assenza di qualsiasi prova della sussistenza dell'elemento materiale della condotta induttiva prodromica alla stipula del contratto di locazione e, comunque, la manifesta illogicità del ragionamento della Corte di merito a riguardo come pure la apparenza della motivazione in ordine alle specifiche deduzioni in appello.

6.4. Con il quarto motivo, manifesta illogicità e assenza della motivazione con riferimento alle modalità con cui sarebbe stata realizzata la condotta indebita diretta a favorire gli interessi privati dell'assessore <sup>(omissis)</sup>.

Alla deduzione difensiva, basata su precisi dati documentali, avverso il decisivo ritenuto accantonamento della decisione di trasferire la filiale nel centro di <sup>(omissis)</sup> la Corte non ha risposto.

Quanto alle deduzioni difensive volte a censurare le pretese anomalie – e la correlata valutazione indiziante dell'accordo illecito – della procedura che aveva determinato la locazione dell'immobile la Corte neanche risponde, ribadendo la natura anomala del personale svolgimento dei sopralluoghi presso l'immobile da parte dei massimi esponenti della Banca e della società <sup>(omissis)</sup> che ne gestiva il patrimonio immobiliare.

Ancora, quanto alle questioni sul vincolo di destinazione dell'immobile locato palesemente illogica è la affermazione della conoscenza da parte del ricorrente di

tale vincolo e, pertanto, della omissione da parte sua della relativa comunicazione al consiglio di amministrazione, posta la sua immediata emersione dopo la stipula del contratto.

Quanto alla asserita mancanza di una corretta analisi dei costi e dei benefici della operazione la Corte neanche ha opposto un suo ragionamento rispetto alle deduzioni svolte in appello sulla effettività della valutazione e sui benefici derivanti alla Banca.

Infine, la Corte non ha risposto alla dedotta condotta ferma ed intransigente del ricorrente – culminata nell'atto del 3 giugno 2015 con il quale si appoggiava la decisione di dichiarare nullo il contratto - a fronte delle pretese del <sup>(omissis)</sup> di salvare la stipula dello stesso contratto.

6.5. Con il quinto motivo, inosservanza di norme a pena di inutilizzabilità e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla inutilizzabilità derivata dei verbali delle informazioni testimoniali in cui erano riportati interi brani delle intercettazioni già dichiarate inutilizzabili dal G.I.P. di Aosta, essendone stato travisato il contenuto.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.

2. Sono, invero, fondate le assorbenti censure mosse dai ricorrenti in ordine alla individuazione dell'abuso induttivo da parte del <sup>(omissis)</sup>, in relazione ad entrambi gli aspetti della qualità abusata dal predetto e della condotta induttiva ascrittagli.

3. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata incorre in vizi logici e giuridici in relazione al percorso argomentativo volto ad indurre la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 319-*bis* cod. pen., in mancanza di una prova diretta, attraverso la valorizzazione di indiretti elementi circostanziali (quelli oggetto dei primi tre aspetti del percorso argomentativo indicati in fatto), fondando la responsabilità dei ricorrenti sulla base dell'accertato abuso induttivo consumato dal <sup>(omissis)</sup>, necessario ai fini della sussistenza del reato.

4. Come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (n. 12228/14, Maldera) in motivazione «Il valore da attribuire al concetto di abuso evocato dagli artt. 317 e 319-*quater* cod. pen. non può che essere desunto dalla particolare qualifica dell'agente e dall'oggetto stesso dell'abuso, nel senso che quest'ultimo deve concretarsi, come incisivamente si è sottolineato in dottrina nella "strumentalizzazione da parte del soggetto pubblico di una qualità effettivamente

sussistente (abuso della sua qualità) o delle attribuzioni ad essa inerenti (abuso dei suoi poteri) per il perseguimento di un fine immediatamente illecito". In sostanza, nelle richiamate norme, l'abuso è indicativo dell'esistenza, in capo all'agente pubblico, di un diritto all'uso della qualità o dei poteri, che viene però deviato dalla sua funzione tipica e si atteggia come contrapposto logico dell'uso così come positivamente delineato e, in quanto tale, inclusivo di imprescindibili limiti.

L'abuso non è un presupposto del reato ma integra un elemento essenziale e qualificante della condotta di costrizione o di induzione, nel senso che costituisce il mezzo imprescindibile per ottenere la dazione o la promessa dell'indebito. D'altra parte, l'uso del gerundio - «abusando» - conferma lo stretto nesso tra l'abuso e la condotta attraverso la quale esso si manifesta.

L'abuso, quindi, è lo strumento attraverso il quale l'agente pubblico innesca il processo causale che conduce all'evento terminale: il conseguimento dell'indebita dazione o promessa. La condotta tipica delle due figure criminose in esame non risiede, quindi, esclusivamente nella costrizione o nella induzione bensì primariamente nell'abuso, che è legato da nesso di causalità con lo stato psichico determinato nel soggetto privato ed è idoneo, in ulteriore sequenza causale e temporale, a provocare la dazione o la promessa dell'indebito. Conclusivamente, abuso, da una parte, e costrizione o induzione, dall'altra, non sono condotte distinte, quasi che il primo si contrapponga alle seconde, ma sono condotte che si integrano e si fondono tra loro, nel senso che la sola costrizione o induzione determinata dall'abuso qualifica lo specifico disvalore dei corrispondenti reati di cui agli artt. 317 e 319-*quater* cod. pen. rispetto ad altre fattispecie caratterizzate anch'esse da un'attività dell'agente volta a coartare o comunque a condizionare la libera autodeterminazione di qualcuno.

L'abuso della qualità - c.d. abuso soggettivo - consiste nell'uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute. Ovviamente l'abuso della qualità, per assumere rilievo come condotta costrittiva o induttiva, deve sempre concretizzarsi in un tacere (non è configurabile in forma omissiva) e deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato; costui cioè deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli e, proprio per scongiurare le prime o assicurarsi le seconde, decide di aderire all'indebita richiesta».



Seguendo l'autorevole orientamento si è successivamente affermato, in tema di induzione indebita, che la condotta punita dall'art.319-*quater* cod. pen. richiede che la qualità o i poteri del pubblico agente siano avvertiti come fonte di iniziative pregiudizievoli, tali da determinare e rafforzare la posizione di assoggettamento del privato, sicché il reato non è configurabile nel caso in cui il soggetto agente, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, non faccia valere tale qualità, bensì si limiti ad esercitare l'autorevolezza derivante dal ruolo politico svolto nel territorio di riferimento (Sez. 6 n. 41726 del 14/06/2019, Conserva, Rv. 278332).

5. Quanto all'abuso della qualità da parte del (omissis) la Corte di merito - per superare le pertinenti censure difensive sull'astratto rilievo dato alla funzione assessorile e sull'inconferenza del ruolo esponenziale nell'ambito del partito politico di appartenenza - ha escluso che la "forza contrattuale" del (omissis) gli provenisse dalla posizione esponenziale rivestita nell'ambito dell' (omissis) , valorizzando invece il ruolo del (omissis) quale componente della Giunta regionale in relazione alla funzione di vigilanza regionale sulla Banca ed al suo potere di proporre un proprio candidato alle elezioni per la nomina di un consigliere e di un membro del collegio sindacale dello stesso istituto (v. pg. 18 e 19 della sentenza).

Senonché di tale aspetto, posto a fondamento della potenza prevaricatrice del (omissis) , non solo non v'è traccia nella accusa formulata dal pubblico ministero, ma risulta anzi sganciato da qualsiasi concreto supporto probatorio riferibile alla vicenda in esame, al punto che risulta apodittica ogni affermazione sul punto posta a sostegno della affermazione di responsabilità.

Manca, pertanto, la prova dell'abuso della qualità da parte del (omissis).

La sentenza impugnata - è opportuno ribadirlo - individua la fonte della qualità abusata dal (omissis) in una specifica attribuzione dell'ente di appartenenza mai evocata nello sviluppo dell'intera vicenda, all'interno della quale giocava anche la posizione esponenziale del (omissis) nell' (omissis) , la cui incidenza - nonostante l'assunto dell'accusa fosse stato motivatamente condiviso dalla prima sentenza (v. pg. 42 e 50 della sentenza di primo grado) - risulta - come sopra si è detto - esclusa.

6. L'affermazione della sussistenza stessa di una condotta induttiva - va detto per completezza - risulta del pari fondata su un ragionamento probatorio fragile, sulla deduzione (indimostrata) che la prova delle pressioni antecedenti la stipula si ricaverebbe dalle pressioni successive relative al superamento dei problemi riguardanti il vincolo di destinazione dell'immobile locato (v. pg. 15 della sentenza impugnata).

L'argomento, nella economia della motivazione, appare in realtà utilizzato per dare una definitiva connotazione alle ritenute anomalie che avrebbero preceduto la stipula del contratto di affitto, la cui valenza indiziante dell'ipotizzato abuso - in realtà e nonostante l'ampio approfondimento - si esaurisce nel ricondurle alla realizzazione degli interessi del "potente assessore" in posizione di maggiore forza contrattuale.

7. In conclusione, la sentenza impugnata difetta radicalmente nella individuazione dell'abuso induttivo e il difetto relativo a tale elemento costitutivo del reato assorbe ogni altra questione, imponendosi - per la sua inemendabilità - l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 13/1/2021.

Il Componente estensore

Angelo Capozzi



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

